Bur n. 156 del 10/11/2026

(Codice interno: 595992)

LEGGE REGIONALE 10 novembre 2026, n. 27

Misure straordinarie a favore degli enti locali proprietari di strutture iscritte nell'elenco delle Città murate del Veneto.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1
Misure straordinarie a favore degli enti locali proprietari di strutture iscritte nell'elenco delle "Città murate" del Veneto.

1. Limitatamente all'ipotesi in cui il bilancio di previsione pluriennale della Regione preveda per il finanziamento della legge regionale 16 giugno 2003, n. 15 "Norme per la tutela e la valorizzazione delle "Città murate del Veneto"", uno stanziamento limitato ad una sola annualità, la Giunta regionale, in deroga alle procedure previste dagli articoli 3, 4 e 5 della citata legge regionale, è autorizzata a concedere contributi a enti locali proprietari di strutture conservate o parzialmente conservate relative a cinte murarie e fortificazioni connesse che siano iscritte nell'elenco delle Città murate del Veneto, come individuate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della citata legge regionale, secondo le modalità di cui all'articolo 53, comma 7, della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche" e successive modificazioni.

Art. 2
Disposizioni attuative.

1. La Giunta regionale, nelle ipotesi previste dall'articolo 1, individua le tipologie di interventi ammissibili a contributo che possono ricomprendere anche interventi relativi a:

a) copertura parziale o totale degli aumenti dei costi di realizzazione per opere già avviate derivanti da perizie in corso d'opera e revisione prezzi;

b) valorizzazione del patrimonio esistente, mediante realizzazione di piccole opere di miglioramento del decoro e della sicurezza delle opere esistenti, illuminazione, opere volte al miglioramento del bene e per la migliore fruibilità e valorizzazione dal punto di vista storico e turistico.

Art. 3
Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

Art. 4
Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 10 novembre 2026

Alberto Stefani

INDICE

Art. 1 - Misure straordinarie a favore degli enti locali proprietari di strutture iscritte nell'elenco delle "Città murate" del Veneto.

Art. 2 - Disposizioni attuative.

Art. 3 - Clausola di neutralità finanziaria.

Art. 4 - Entrata in vigore.

Dati informativi concernenti la legge regionale 10 novembre 2026, n. 27

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

1 - Procedimento di formazione
2 - Relazione al Consiglio regionale
3 - Note agli articoli
4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 25 settembre 2026, dove ha acquisito il n. 128 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Morosin e Martini;

- Il progetto di legge è stato assegnato alla Sesta Commissione consiliare;

- La Sesta Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 28 ottobre 2026;

- Il Consiglio regionale, su relazione della Sesta Commissione consiliare, relatore il consigliere Alessio Morosin, e su relazione di minoranza della Sesta Commissione consiliare, relatrice la consigliera Chiara Luisetto, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 3 novembre 2026, n. 27.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Sesta Commissione consiliare, relatore il consigliere Alessio Morosin, nel testo che segue:

-Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la legge regionale 16 giugno 2003, n. 15 "Norme per la tutela e la valorizzazione delle 'Città murate del Veneto'", disciplina gli interventi regionali per la tutela e la valorizzazione delle Città murate del Veneto attraverso una procedura articolata, funzionale alla programmazione ordinaria degli interventi ma non sempre adeguata nei casi in cui le risorse disponibili siano di importo contenuto o stanziate per una sola annualità.

In tali situazioni, infatti, l'attivazione dell'intero procedimento previsto dalla normativa vigente può risultare eccessivamente complessa rispetto all'entità delle somme da assegnare, con il rischio di rallentare l'utilizzo delle risorse e l'attuazione degli interventi.

Il presente progetto di legge introduce pertanto una misura straordinaria e circoscritta, applicabile esclusivamente quando il bilancio regionale preveda, per il finanziamento della legge regionale 15/2003, uno stanziamento limitato ad una singola annualità. In tali ipotesi, la Giunta regionale potrà concedere contributi agli enti locali proprietari di cinte murarie e fortificazioni iscritte nell'elenco regionale, attraverso una procedura più snella rispetto a quella ordinaria.

La proposta consente inoltre di finanziare sia maggiori costi relativi ad opere già avviate, sia piccoli interventi di miglioramento, sicurezza, illuminazione, decoro e valorizzazione storico-turistica del patrimonio esistente.

L'obiettivo è quindi rendere più efficace e proporzionato l'utilizzo delle risorse regionali, evitando che procedure particolarmente complesse risultino poco funzionali rispetto a stanziamenti limitati, senza modificare l'impianto generale della disciplina vigente.

Il progetto di legge è stato assegnato alla Sesta Commissione consiliare il 28 settembre 2026. L'illustrazione del provvedimento è avvenuta nella seduta n. 31 del 30 settembre 2026. Il parere del Consiglio delle autonomie locali, richiesto in data 28 settembre 2026, è pervenuto alla commissione, con esito favorevole, in data 15 ottobre 2026 e contiene l'osservazione di prevedere risorse da destinare alla programmazione ordinaria. L'esame della Sesta Commissione consiliare è ripreso nella seduta n. 33 del 14 ottobre 2026, con l'approvazione di due emendamenti tecnici all'articolo 1. La Prima Commissione consiliare permanente ha regolarmente espresso il proprio parere favorevole sulla norma finanziaria ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento, nella seduta del 27 ottobre 2026.

Nella seduta del 28 ottobre 2026 la Sesta Commissione consiliare ha concluso i propri lavori in ordine al progetto di legge, approvandolo a maggioranza.

Per il progetto di legge n. 128 hanno espresso voto favorevole i consiglieri:

Calzavara, Marcon, Vianello (Lega - Liga Veneta), Martini (Stefani Presidente), Barbera, Soranzo con delega Baldan Matteo (Fratelli d'Italia - Giorgia Meloni) e Lovat (Szumski - Resistere Veneto).

Astenuti i consiglieri: Del Bianco, Luisetto e Sambo con delega Trevisi (Partito Democratico).»;

- Relazione di minoranza della Sesta Commissione consiliare, relatrice la consigliera Chiara Luisetto, nel testo che segue:

«Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il tema di cui parliamo è un tema importante per il territorio, ovvero la tutela e la valorizzazione delle "Città murate" del Veneto, un patrimonio storico, architettonico e culturale che rappresenta una parte significativa dell'identità delle nostre comunità. Mura, bastioni e fortificazioni caratterizzano tantissimi centri storici e non sono soltanto testimonianze del passato, ma raccontano la storia delle nostre città e contribuiscono alla loro attrattività culturale e turistica. Custodire questo patrimonio significa anche mettere i comuni nelle condizioni di poterlo fare, e spesso sono condizioni che implicano oneri economici, responsabilità e costi davvero impegnativi per poter conservare, manutenere e mettere in sicurezza questi beni. È da questa consapevolezza che partiamo nel comprendere le finalità della proposta di legge presentata dai colleghi Morosin e Martini: rendere più rapide e fruibili queste risorse in questo frangente, limitando questa fruibilità a una sola annualità.

Sappiamo quanto le procedure amministrative possano incidere sulla capacità dei comuni di realizzare gli interventi e quanto sia importante evitare che le risorse già disponibili rimangano inutilizzate per difficoltà burocratiche. Ed è questo il motivo per cui abbiamo presentato gli emendamenti: riteniamo che il testo licenziato presenti criticità che meritano attenzione.

Il primo elemento riguarda la portata delle deroghe introdotte rispetto alla legge regionale 15/2003. L'articolo 1 del progetto deroga agli articoli 3, 4 e 5 della legge vigente, che rappresentano una parte essenziale dell'impianto. Non si tratta, infatti, di alleggerire soltanto una questione burocratica, ma vengono meno una serie di aspetti: il parere della commissione consiliare sulle modalità di assegnazione dei contributi, la valutazione tecnica, economica e culturale della Commissione tecnica regionale, la previsione dello studio di fattibilità accompagnata dalle analisi storiche, artistiche, architettoniche e paesaggistiche, il limite massimo del 70 per cento della spesa ammissibile e le modalità di controllo sulla realizzazione degli interventi. Sostanzialmente si svuota il senso di quella legge nell'applicazione: è un cambiamento significativo che modifica i tempi, ma anche gli strumenti attraverso i quali la Regione garantisce la qualità degli interventi e la correttezza dell'impiego delle risorse.

Il punto è capire fino a dove ci si possa spingere per semplificare, indebolendo garanzie. Rendere più semplice una procedura è un obiettivo condivisibile, ma eliminare contemporaneamente criteri, limiti e controlli, senza prevedere strumenti alternativi, rischia di produrre un risultato diverso da quello che auspichiamo. Questo è particolarmente delicato quando parliamo di risorse pubbliche limitate e di un patrimonio storico che richiede competenze, attenzione e interventi di qualità.

C'è poi la questione del ruolo del Consiglio regionale e della commissione consiliare. Non chiediamo di introdurre ulteriori ostacoli, né di rallentare l'attività amministrativa, ma di mantenere un punto di equilibrio tra le necessità di rapidità delle decisioni e il ruolo di indirizzo e controllo che compete all'Assemblea legislativa. Per questo riteniamo utile, e per questo abbiamo presentato gli emendamenti, tornare a prevedere un parere della commissione consiliare sulle modalità di assegnazione dei contributi, da esprimere in tempi, per quanto brevi, ragionevoli: una soluzione che permetterebbe di salvaguardare il confronto istituzionale senza compromettere la tempestività dei finanziamenti.

Sottolineo anche il venir meno del limite del 70 per cento previsto dalla legge del 2003: quando i finanziamenti sono limitati, se non definiamo regole, rischiamo davvero di fare confusione. Dobbiamo garantire che tutti i comuni interessati possano concorrere alle stesse condizioni, e che la selezione degli interventi avvenga sulla base di criteri oggettivi, pubblici e verificabili. Non crediamo utile e corretto che sia solo la discrezionalità della Giunta a decidere, proprio per tutelare gli enti locali.

Un altro aspetto riguarda gli interventi già avviati. Sappiamo che numerose amministrazioni si sono trovate negli ultimi anni a fare i conti con l'aumento dei costi dei materiali e del lavoro, con la necessità di rivedere progetti e quadri economici, con difficoltà nel completare le opere. Riteniamo necessario quindi chiarire la possibilità di sostenere anche interventi già destinatari di finanziamenti regionali, quando emergano maggiori, documentati costi legati a variazioni e ad incrementi dei prezzi. Sarebbe paradossale introdurre una norma per accelerare l'utilizzo delle risorse e lasciare senza risposta quei comuni che hanno già avviato interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio.

In generale, questa procedura straordinaria può essere utile per utilizzare le risorse disponibili in questo esercizio finanziario, ma non può diventare il modo ordinario attraverso il quale la Regione sostiene la tutela delle città murate. Il rischio è che, attraverso la scelta di prevedere stanziamenti annuali anziché pluriennali, si finisca per ricorrere sistematicamente alla deroga, svuotando l'impianto della norma originaria. Questo sarebbe un problema, perché la tutela del patrimonio ha bisogno di programmazione.

Gli emendamenti che abbiamo posto, pur nella disponibilità a lavorare a una legge più ampia, vanno messi al voto, perché restino come elemento per la prospettiva futura di ragionamento e di discussione. Sono elementi che riportano alla centralità della commissione consiliare il ruolo e i limiti all'interno dei quali stanziare le risorse, insieme ai criteri che riteniamo possano essere ripresi.

Crediamo che la Regione debba assumersi fino in fondo la responsabilità di sostenere questo patrimonio, superando una logica di finanziamenti episodici e costruendo una programmazione stabile.

Le città murate raccontano la storia delle nostre comunità, ma la loro conservazione riguarda il futuro dei territori e la qualità dei luoghi che consegneremo in eredità.».

3. Note agli articoli

Note all'articolo 1

- Il testo degli articoli 3, 4 e 5 della legge regionale n. 15/2003 sono i seguenti:

«Art. 3 - Individuazione degli ambiti e modalità dell'intervento regionale.

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su richiesta dei comuni interessati, individua i comuni nel cui territorio permangono strutture conservate o parzialmente conservate relative a cinte murarie e fortificazioni connesse e ne predispone il relativo elenco.

2. Sul provvedimento di cui al comma 1 è acquisito il parere della competente Commissione consiliare.

3. Con il provvedimento di cui al comma 1 la Giunta regionale individua altresì:

a) i criteri e le modalità per la presentazione, da parte dei comuni di cui al comma 1, di studi di fattibilità inerenti ad interventi da realizzare nel quadriennio sui beni di cui all'articolo 2, di proprietà comunale o gestiti dai Comuni in regime di concessione, di altri soggetti pubblici diversi dallo Stato, ovvero di proprietà di privati;

b) i parametri di carattere economico-finanziario sulla base dei quali è redatto il programma di riparto dei contributi regionali di cui al comma 4.

4. La Giunta regionale approva gli studi di fattibilità presentati, acquisito il parere della Commissione Tecnica Regionale, Sezione opere pubbliche, sulla validità tecnico-economica e culturale e, sulla base delle disponibilità di bilancio, concede ai comuni interessati contributi fino a un massimo del trenta per cento della spesa ammissibile sostenuta per la redazione degli studi.».

«Art. 4 - Contenuto degli studi di fattibilità.

1. Gli studi di fattibilità possono contenere le seguenti azioni:

a) acquisto di aree o di manufatti finalizzato alla realizzazione degli interventi di cui alla presente legge;

b) monitoraggio delle condizioni statiche dei beni oggetto di tutela a fini conservativi e manutentivi;

c) interventi di restauro e consolidamento dei beni oggetto di tutela;

d) interventi di riuso funzionale dei beni oggetto di tutela per attività di interesse pubblico compatibili con le finalità di cui all'articolo 1;

e) interventi finalizzati al riordino della viabilità e interventi di pedonalizzazione finalizzati alla valorizzazione del bene oggetto di tutela;

f) interventi di sistemazione degli spazi pubblici aperti in diretto rapporto visivo con il bene oggetto di tutela;

g) interventi di recupero del patrimonio edilizio pubblico o privato posto in diretta connessione visiva con i beni oggetto di tutela, limitatamente alle parti esterne degli edifici.

2. In relazione agli interventi previsti, gli studi devono indicare le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie nonché contenere l'analisi dello stato di fatto nelle sue componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche, socio-economiche, amministrative, tecniche e di sostenibilità ambientale.

3. Gli studi di fattibilità devono indicare gli interventi da realizzare ai sensi del comma 1, lettera g).».

«Art. 5 - Finanziamento degli interventi.

1. Per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 4, comma 1, contenute negli studi di fattibilità approvati, la Giunta regionale concede contributi in conto capitale nella misura massima del settanta (1) per cento della spesa ritenuta ammissibile ai comuni ovvero, limitatamente agli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g), ai proprietari pubblici o privati del bene.

2. Il contributo regionale può concorrere all'integrazione di risorse derivanti da programmi dell'Unione Europea.

3. La Giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno, acquisito il parere della competente Commissione consiliare, definisce le modalità di presentazione delle domande e dei progetti definitivi nonché le procedure per l'erogazione del contributo regionale e le modalità di controllo sulla realizzazione degli interventi ammessi a contributo.

4. Il contributo di cui al comma 3, ove concesso ad imprese, è erogato nel rispetto di tutte le condizioni previste dal regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo alla applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore (de minimis), pubblicato nella GUCE del 13 gennaio 2001, n. L 10.».

- Il testo dell'art. 53 della legge regionale n. 27/2003 è il seguente:

«Art. 53 - Modalità dell'intervento regionale.

1. La Giunta regionale tenuto conto degli indirizzi espressi dai Piani di attuazione e spesa di cui all' articolo 13, legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 , definisce i programmi di riparto dei finanziamenti previsti da leggi di settore, secondo graduatorie di priorità formate sulla base di parametri prefissati, ovvero tramite procedure concordate tra Regione e soggetto attuatore, e in particolare:

a) il soggetto gestore del programma, ovvero la struttura regionale competente

b) i criteri di ammissibilità;

c) le priorità;

d) il procedimento per il riparto delle risorse disponibili;

e) i tempi di realizzazione delle opere e di rendicontazione della spesa;

f) le forme di convenzionamento con i beneficiari del finanziamento.

2. La Giunta regionale acquisisce sui programmi di cui al comma 1 il parere della commissione consiliare competente, da rendersi entro il termine di trenta giorni decorso il quale si prescinde dal medesimo.

3. La Giunta regionale concede i contributi relativi ai finanziamenti di cui al comma 1 sulla base delle risorse previste nel bilancio regionale relativo all'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione delle domande.

4. Le domande per la concessione dei contributi sono presentate alla Giunta regionale in caso di gestione diretta, ovvero al comune, o alla provincia competenti per territorio, ai quali è attribuita la gestione del programma.

5. Entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di presentazione delle domande, la Giunta regionale approva, sulla base della documentazione trasmessa dai soggetti interessati ovvero dal soggetto gestore di cui al comma 1 lettera a), il programma di riparto dei contributi relativo agli interventi da finanziare secondo la disponibilità del bilancio di previsione ed impegna a favore dei beneficiari, ovvero del soggetto gestore le relative somme.

6. Entro il successivo 31 ottobre, il soggetto gestore del programma di cui al comma 1 lettera a), qualora individuato comunica alla Giunta regionale le economie di spesa accertate ai fini della eventuale ridestinazione di risorse rese disponibili.

7. L'elenco degli interventi finanziati può comprendere anche iniziative che la Giunta regionale riconosce necessarie a seguito di proprie indagini ricognitive, nonché per opere di particolare interesse od urgenza.».

4. Struttura di riferimento.

Direzione Programmazione Lavori Pubblici ed Edilizia